

Prot. n. AIA/CRA/06/312

Bologna, lì 13/01/2006

Oggetto: Parere su attività di podologo.

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CP A di Bologna in data 09/02/2005 prot. ll. 5688 in merito all'oggetto, nella seduta del 21/12/2005 ha deciso quanto di seguito.

L'attività di podologo, come da più parti ribadito anche con parere CRA prot. n. 1555 del 6/10/98, è qualificabile come artigiana qualora sia esercitata in forma d'impresa secondo le modalità di organizzazione e gestione previste dal codice civile e dalla legge quadro sull'artigianato n. 443/85.

L'attività di podologo, come da più parti ribadito anche con parere CRA prot. n. 1555 del 6/10/98, è qualificabile come artigiana qualora sia esercitata in forma d'impresa secondo le modalità di organizzazione e gestione previste dal codice civile e dalla legge quadro sull'artigianato n. 443/85.

Su ciò non influisce il fatto che la vecchia denominazione di "professione sanitaria ausiliaria" presente nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, sia stata sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" dalla legge n. 42/99.

Attualmente, a seguito della medesima normativa sopra citata, la professione di podologo è esercitabile tramite il conseguimento dell'apposito diploma universitario di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 666 del Ministero della Sanità.

Con l'art. 4 della legge n. 42/99 inoltre, al fine di regolarizzare le posizioni preesistenti, fu prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali al fine di riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, per l'esercizio professionale e l'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento precedentemente in vigore.

Il Ministero della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica cercò di dare attuazione a tale previsione normativa, con

l'emanazione del decreto 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", che all'art. 1 considerava quali titoli equipollenti al diploma universitario di podologo tre tipologie di corsi regionali, ossia:

- Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministero della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con esclusione dei corsi di riqualificazione;
- Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministero della Sanità 26/1/1988, n. 30 (ai quali si accedeva con l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore);
- Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della Regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10 (riservati a coloro che fossero in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di età previsti dalla legge n. 339/76 per l'ammissione ai corsi delle professioni sanitarie (limite minimo di 16 anni, nessun limite massimo).

L'esecutività di tale decreto è stata però sospesa con provvedimento del TAR del Lazio del 4/12/00, per cui l'equipollenza dei titoli pregressi di fatto non c'è stata.

Il 16/12/04, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha convenuto di dar seguito alla previsione normativa tramite un Accordo tra i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e le Regioni, recanti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari e dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 42/99. (Accordo Rep. N. 2152 del 16/12/04).

L'art. 2 di tale accordo introduce un sistema di punteggio attribuito al titolo pregresso in base alla durata del corso di formazione autorizzato dagli enti preposti allo scopo ed all'esperienza lavorativa, secondo la seguente tabella (allegato A dell'Accordo):

Punti	Durata della formazione
10	3 anni ovvero almeno 2250 ore
8	2 anni ovvero almeno 1500 ore
6	1 anno ovvero almeno 750 ore

Punti	Esperienza lavorativa
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno d'esperienza al di sotto dei 20 anni

La valutazione del titolo viene effettuato sommando i punteggi; qualora la somma sia almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente.

Qualora il punteggio sia inferiore a 12 ma superiore a 6, si rimanda all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'Istruzione.

Se il punteggio è inferiore a 6, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Il riconoscimento dell'equipollenza è rilasciato dal Ministero della Salute.

L'accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, non costituisce però fonte normativa, bensì rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso, la trasformazione dell'impresa da impresa familiare a società in nome collettivo comporta anche una nuova configurazione inerente al requisito del possesso del diploma di qualifica professionale.


In via generale, mentre i requisiti che nell'impresa familiare, che rimane impresa individuale, è sufficiente siano presenti in capo al titolare per configurare l'impresa come artigiana, nella società in nome collettivo necessita che siano posseduti da tutti i soci partecipanti all'attività d'impresa. (si veda in merito il parere CRA prot. n. 14118 del 1/7/2002).

Di conseguenza, nell'ambito della fattispecie prospettata nel quesito, i nipoti del titolare per assumere la qualità di soci dell'impresa dovranno essere in possesso del diploma universitario di podologo.

In difetto di tale diploma universitario i collaboratori familiari possono esercitare l'attività di podologo solo se il Ministero della Salute, alla luce del sopra citato accordo Stato-Regioni, riconosce l'equipollenza fra lo stesso diploma e l'eventuale frequenza di corsi di formazione (non esplicitati nel quesito posto), sommata all'esperienza lavorativa prestata nell'impresa (vedi tabella A dell'Accordo sopra riportata).

Dalla sussistenza o meno dei requisiti equipollenti al diploma universitario discende la possibilità d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della costituenda società in nome collettivo.

Il Presidente CRA
Glaucio Cavassini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Glaucio Cavassini', is written over a light grey rectangular background. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA

Alla

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 44 40127 BOLOGNA

OGGETTO: Esercizio dell'attività di podologo

Si fa riferimento ad un quesito presentato dalla CNA, relativo all'esercizio dell'attività di podologo: cessazione dell'attività e sua possibile continuazione in capo ai familiari - con conseguente trasformazione dell'impresa familiare in società di persone. L'attività di podologo è stata regolata da più norme: Legge 23.06.1927, Regolamento del Regio Decreto 31.05.1928, inserito nel Testo Unico Leggi sanitarie n. 12656 del 27.07.1934, D.M. n. 30/1998 e da ultimo dal D.M. 666/94, che qualifica il podologo quale "operatore sanitario" e che richiede il possesso del diploma universitario. Si è preso atto anche del parere della C.R.A. - Regione Emilia Romagna - prot. 1555 del 06/10/98 avente ad oggetto "attività di podologo".

Successivamente è intervenuta la legge n. 42 del 1999, che definisce l'attività di podologo quale "professione sanitaria" e prevede che siano emanati decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e determinanti l'equipollenza dei diplomi conseguiti in base alla normativa precedente ai nuovi diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale dell'attività.

A tutt'oggi i decreti attuativi non sono stati ancora emanati e comunque andrebbero a definire i titoli equipollenti ma difficilmente potranno regolamentare le vecchie attività in essere che saranno destinate ad esaurirsi.

Infatti, applicando *tout court* la nuova disciplina in senso restrittivo, si determinerebbe la illecità dell'esercizio dell'attività di podologo in capo a coloro che non siano in possesso del diploma universitario ai sensi del D.M. 666/94.

Tale orientamento pare essere stato disatteso da un decreto del Tribunale di Roma - sez. GIP del 06/02/2004, che ha ritenuto che l'attività svolta da un podologo privo di diploma universitario, esercitata anche dopo l'entrata in vigore delle norme del 1994, non sia da considerarsi penalmente rilevante, atteso che lo stesso decreto ministeriale e la successiva Legge 42/99, tramite successivi decreti attuativi, dovevano stabilire l'equipollenza dei diplomi conseguiti nel vecchio regime al diploma universitario, e la mancata emanazione di tali decreti non può riflettersi su coloro che hanno continuato l'esercizio della professione.

La sentenza del Tribunale di Roma, che non ha valore di precedente vincolante, colma positivamente il vuoto legislativo in materia, dichiarando illecita la continuazione dell'attività di podologo in assenza di una normativa di collegamento fra situazioni diversamente normate nel tempo.

Nel caso di specie prospettato si pone il quesito se l'attività esercitata da un imprenditore individuale iniziata nel 1973, a capo di una impresa familiare con i

nipoti come collaboratori familiari dal 1998, possa continuarne l'esercizio, mutando il proprio status giuridico in società in nome collettivo.

Infatti, la nuova impresa sarebbe formata dallo stesso imprenditore e dai nipoti che muterebbero il loro stato precedente di collaboratori in soci, ma se si valuta in concreto l'attività di "podologo" svolta anche dai nipoti (collaboratori), il proseguimento, anche se in altra forma della precedente attività imprenditoriale potrebbe essere riconosciuta legittima non solo in capo all'imprenditore - ma per traslazione anche in capo ai nipoti collaboratori che assumerebbero la veste giuridica di "soci imprenditori".

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesta Spettabile Commissione di voler esprimere un parere di merito sul quesito proposto.

Cordiali saluti.